



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

Roma,

Al Sindacato Autonomo  
Polizia Penitenziaria  
S.A.P.P.E  
**ROMA**



GDAP-0026391-2012

U-GDAP-1a00-23/01/2012-0026391-2012

E, p.c. Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
**SEDE**

Oggetto: Competenza medico fiscale.

Con riferimento alla nota prot. n. 0180367 del 05.05.2011, si reputa innanzitutto opportuno richiamare il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantire la imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice"<sup>1</sup>.

Trattasi di principio che, evidentemente, porta ad escludere la tesi di un'assoluta prevalenza, anche in sede giudiziale, del certificato del medico curante su quello del medico fiscale.

Tanto premesso, con riguardo alla problematica della condotta del dipendente che non accetti l'esito della visita di controllo che abbia ridotto la prognosi, la prassi da seguire, come segnalato dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione con nota prot. n. 14553 del 22.12.2011, è quella di contestare la valutazione del medico fiscale e richiederne l'annotazione sul referto, analogamente a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, 15 luglio 1986, sulla disciplina delle visite mediche di controllo da parte dell'I.N.P.S..

<sup>1</sup> Cass. Civ., sez. lavoro, sent. N. 3767 del 2008; Cass. 04.04.1997 n. 2953; Cass. 11.05.2011, n. 6564.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

Sarà poi il coordinatore sanitario della ASL o dell'I.N.P.S. a risolvere definitivamente la controversia tra medico curante e medico fiscale e a darne comunicazione al lavoratore che dovrà riprendere il lavoro ed eventualmente presentare ricorso giudiziale.

In tal senso, sarà diramata direttiva a tutte le articolazioni di questa Amministrazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO